Autorizzazione Integrata Ambientale

Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Torrebelvicino (VI), via dell'Artigianato 21.

Rifiuti conferibili

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione oggetto le tipologie di rifiuti secondo le tabelle di cui agli Allegati "Codici EER", "Gruppi di miscelazione", "CER autorizzati per miscelazione in deroga stesso CER e diverse HP" ;sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti;

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata alle seguenti attività di gestione rifiuti (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006), nelle aree individuate nelle planimetrie dell'installazione e secondo le prescrizioni successivamente fissate:

   2.1. stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13/D15]:

   a) per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti ("stoccaggio puro");

   b) funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione ("stoccaggio funzionale");

   c) dei rifiuti prodotti dalla Ditta dalle operazioni di gestione rifiuti;

   2.2. accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento e/o riconfezionamento di carichi aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti;

   2.3. selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, mediante:

   a) eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute saranno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero o a smaltimento;

   b) selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero o smaltimento;

   c) separazione per gravità [R12/D13], di rifiuti pericolosi e non pericolosi che presentano corpi di fondo, al fine di separare il surnatante dal deposito formatosi per gravità naturale, anche all'interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute verranno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta e avviate a recupero/smaltimento;

   2.4. miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, anche con ausilio di mezzi meccanici ed eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute saranno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti terzi di trattamento;

2.5. adeguamento volumetrico e riduzione volumetrica [R12-D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante trituratore e/o pressa, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso codice EER e, se pericolosi, stesse HP;

2.6. trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti solidi/fangosi, destinati allo smaltimento in discarica/ deposito definitivo come precisato ai punti 9.13 e 10.13, nello specifico:

a) stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;

b) solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;

2.7. trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti liquidi in discontinuo, mediante equalizzazione, neutralizzazione, flocculazione, precipitazione, adsorbimento, ossidoriduzione, filtrazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa, inclusa la filtropressatura fanghi; a seguito dal trattamento:

a) i fanghi ottenuti sono inviati alla sezione di trattamento chimico-fisico di solidi [D9] interno, di cui al punto 2.6, oppure destinati a smaltimento presso impianti terzi;

b) le acque chiarificate:

a) se conformi al punto 26 sui limiti allo scarico sono scaricate in fognatura;

b) se conformi alle condizioni esplicitate al punto 12.9 sull'idoneità del trattamento biologico sono inviate al trattamento biologico [D8] interno, di cui al punto 2.8

c) sono avviate a smaltimento presso impianti terzi;

2.8. trattamento biologico [D8] di rifiuti liquidi, mediante impianto discontinuo SBR (*Sequencing Batch Reactor*) di rifiuti, inclusa la centrifugazione fanghi; a seguito del trattamento:

a) i fanghi ottenuti sono inviati alla sezione di trattamento chimico-fisico di solidi [D9] interno, di cui al punto 2.6, oppure a smaltimento presso impianti terzi;

b) le acque chiarificate:

a) se conformi al punto 26 sui limiti allo scarico sono scaricate in fognatura;

b) sono avviate a smaltimento presso impianti terzi;

3. Sono stabilite le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

3.1. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi autorizzati

4. Sono autorizzate, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

4.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi così suddivisa:

Stoccaggio [Mg]	
Rifiuti	**Totale**
Non pericolosi	4.000
Pericolosi	1.000
	5.000

Stoccaggio [Mg]	
Rifiuti	**Totale**
Liquidi	1.000
Solidi	4.000
	5.000

4.2. potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D8, D9, D13, D14, R3, R4, R5, R12] per l'installazione nel suo complesso pari a 180.000 Mg/anno di cui al massimo 60.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi;

Potenzialità massima per l'installazione nel suo complesso	
Giornaliera [Mg/giorno]	**Annua [Mg/anno]**
764	**180.000** (di cui 60.000 per rifiuti pericolosi)

nello specifico vengono anche autorizzate le seguenti capacità massime giornaliere e annuali per ogni Attività/Operazione di trattamento in modo da poter garantire una elasticità operativa che consenta di sfruttare al massimo ciascuna linea di trattamento, fermo restando i limiti di potenzialità massima per l'installazione nel suo complesso riportate nella tabella precedente;

Attività/Operazioni	**Potenzialità massima**	
	Giornaliera [Mg/giorno]	**Annua [Mg/anno]**
Accorpamento (R12-D14) P - NP	764	179.540
Miscelazione (R12-D13) P - NP	320	75.200
Stabilizzazione / Immobilizzazione Solidi (D9 solidi) P - NP	320	75.200
Chiariflocculazione - osmosi - ultrafiltrazione (D9 liquidi) P - NP	160	37.600
Chiariflocculazione - osmosi - ultrafiltrazione -SBR (D8 liquidi) P - NP	80	18.800
Adeguamento volumetrico (R12-D13) P - NP	640	150.400
Selezione e cernita (R12-D13) P - NP		

5. il numero dei mezzi pesanti in ingresso nell'installazione non potrà in ogni caso essere superiore a 8 mezzi pesanti/ora (di cui 5 mezzi pesanti/ora per il conferimento dei rifiuti e 3 mezzi pesanti/ora per l'allontanamento dei rifiuti prodotti ed EoW);

Conferimento di rifiuti

6. Il conferimento dei rifiuti presso la Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A., dovrà avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

6.1. l'arrivo dei mezzi pesanti in ingresso all'impianto deve essere programmato, attraverso specifica procedura gestionale, in modo da distribuire gli stessi durante tutta la giornata e garantire tutte le procedure di verifica in ingresso; non è consentito l'incolonnamento di mezzi pesanti in ingresso all'installazione nella viabilità comunale di accesso all'impianto;

6.2. affinché le operazioni di trasporto vengano svolte nel rispetto delle aree residenziali più prossime, non è consentito ai mezzi diretti o provenienti dall'installazione l'utilizzo della viabilità comunale del Comune di Torrebelvicino, se non nei casi in cui detto utilizzo sia strettamente necessario per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti localizzati entro il territorio comunale e destinati all'installazione.

6.3. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto [1] di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente

[1] *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.*
In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.

formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

6.4. deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Vicenza e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

6.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Vicenza e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

6.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai codici EER elencati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

6.7. i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017.

Prescrizioni Generali

7. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

7.1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le *BAT Conclusions* per il trattamento dei rifiuti;

7.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato** "Planimetria con individuazione aree di stoccaggio di materie e rifiuti"; ogni modifica dell'Allegato deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

7.3. copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

7.4. le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato** "Planimetria con individuazione aree di stoccaggio di materie e rifiuti" al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni e per differenti filiere R/D;

7.5. resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione;

7.6. deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero o dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero o dello smaltimento) e gli imballaggi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo; le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;

7.7. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

7.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

7.9. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

7.10. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere sottoposti a lavorazione presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

7.11. le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;

7.12. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

7.13. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

7.14. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;

7.15. i fusti contenenti rifiuti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

7.16. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE, nel box dedicato indicato nella planimetria di cui all'**Allegato** "Planimetria con individuazione aree di stoccaggio di materie e rifiuti", deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014, ove pertinenti, in relazione alle operazioni eseguite in installazione;

7.17. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori, nel box dedicato indicato nella planimetria di cui all'**Allegato** "Planimetria con individuazione aree di stoccaggio di materie e rifiuti", deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni eseguite in installazione; le operazioni devono essere effettuate in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali spanti, che devono essere neutralizzati in loco;

7.18. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;

7.19. la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovrà avvenire nel rispetto del DPR n. 254/2003, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;

7.20. i contenitori dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non potranno essere riutilizzati ma dovranno essere smaltiti contestualmente ai rifiuti;

7.21. sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata, indicata in **Allegato** "Planimetria con individuazione aree di stoccaggio di materie e rifiuti", deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

7.22. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

7.23. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;

7.24. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;

7.25. la gestione dei rifiuti infiammabili, nel box dedicato indicato nella planimetria di cui all'**Allegato**"Planimetria con individuazione aree di stoccaggio di materie e rifiuti", deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO;

7.26. rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti);

7.27. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;

7.28. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione, ad esclusione dei carichi imballati;

7.29. durante l'effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti;

7.30. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

7.31. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

7.32. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia di tutta l'installazione ed in particolare delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica;

7.33. devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso;

7.34. deve essere eseguita la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi;

7.35. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

Operazioni di miscelazione

8. Le operazioni di miscelazione di cui al Punto 2.4 vanno condotte in accordo a quanto riportato in **Allegato "Gruppi di miscelazione"** e **Allegato "CER autorizzati per miscelazione in deroga stesso CER e diverse HP"**e nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

   8.1. ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a) e dell'art. 177, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

   8.2. le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale deve sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;

   8.3. le miscelazioni non in deroga devono essere registrate, indicando partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati, contenitori/serbatoi o aree ove sono svolte, oltre che gli esiti delle verifiche di miscelazione da eseguirsi preventivamente, sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;

   8.4. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", fatto salvo quanto previsto al punto 8.2, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione, evidenziandone gli esiti; le registrazioni devono inoltre includere:

      - partite, quantità, CER e stato fisico dei rifiuti miscelati;
      - contenitori/serbatoi/area in cui si svolgono;
      - condizioni, tempi ed esiti delle verifiche delle prove di miscelazione;

   8.5. l'accertamento tecnico preliminare di fattibilità di cui al punto precedente deve essere effettuato su campioni di rifiuti presenti in impianto nei rapporti ponderali della miscela di lavorazione o comunque

cautelativi; le procedure e le modalità devono essere descritte nel PMC/PGO e indicate in ciascuna registrazione; devono essere descritte le motivazioni relative al giudizio di fattibilità;

8.6. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa;

8.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; in tal caso l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;

8.8. le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;

8.9. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

8.10. la miscela ottenuta deve essere caratterizzata al fine di verificare la compatibilità con l'impianto di destinazione finale del rifiuto;

8.11. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:

a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;

b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;

c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:

1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;

2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;

3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica. Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni;

d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;

e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:

1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.

8.12. è ammessa la miscelazione in deroga di rifiuti con stesso CER e caratteristiche di pericolo diverse al fine del confezionamento promiscuo, senza necessità di prova di fattibilità; alla miscela potrà essere attribuito il CER originario e dovranno essere indicate tutte le HP attribuite alle partite originarie; l'elenco dei rifiuti è riportato in **Allegato** "**CER autorizzati per miscelazione in deroga stesso CER e diverse HP**";

8.13. dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

8.14. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

8.15. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-*bis*, c.3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, con riferimento al Cap. 5.2 del *Bref* 2018 di settore;

8.16. i rifiuti la cui descrizione non specifichi la merceologia, possono essere miscelati nei gruppi 5a Ferro/acciaio e 4c Plastica, solo se composti in prevalenza da, rispettivamente, ferro/acciaio e plastica;

8.17. è in ogni caso vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sia nel gruppo 5a ferro/acciaio, sia nel gruppo 4c plastica, al fine di non deteriorare le caratteristiche del rifiuto non pericoloso in funzione del successivo recupero;

8.18. è esclusa la miscelazione del codice EER 150111*, qualora contenente amianto.

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Stabilizzazione

9. di stabilire che le operazioni di stabilizzazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

9.1. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale) deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo 5.1.2.1.1 del BRef 2018;

9.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, al capitolo 5.1.2.1.1 del Bref 2018, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

9.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 6.3, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico Responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

9.4. fermo restando quanto espresso al punto 9.3, il Tecnico Responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "Codici EER" risultano autorizzati alla stabilizzazione; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

9.5. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. "mix"), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

9.6. è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi, siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.), detti rifiuti devono essere individuati e specificatamente autorizzati a seguito di istruttoria; la funzione di additivo dovrà essere attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima; l'utilizzo come additivo dovrà essere adeguatamente motivato, con documentazione attestante la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati; i rifiuti non pericolosi utilizzati come additivi devono rispettare già all'ingresso alla lavorazione i criteri di accettabilità in discarica ad eccezione delle caratteristiche di pH e cedibilità dei metalli;

9.6. bis è sempre ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, qualora composti da materia prima confezionata ed etichettata qualificata come rifiuto, omologati specificamente per tale funzione, indipendentemente dalla loro classificazione e dalle caratteristiche di conferibilità in discarica;

9.7. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

9.8. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e può essere miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti; le modalità di gestione dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi devono essere definite nel PGO;

9.9. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);

9.10. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304*;

9.11. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;

9.12. il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

9.13. il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 2.6) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile anche a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Immobilizzazione/ Solidificazione

10. di stabilire che le operazioni di immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

10.1. il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi al capitolo 5.1.2.1.2 del BRef 2018;

10.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

10.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 6.3 corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

10.4. fermo restando quanto espresso al punto 10.3, il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "Codici EER" risultano autorizzati alla immobilizzazione/solidificazione, fermo restando il rispetto della prescrizione 10.5.; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

10.5. non è consentita la lavorazione congiunta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) nel trattamento di rifiuti pericolosi è ammesso l'uso come additivi di rifiuti non pericolosi autorizzati in Allegato "Codici EER" all'operazione di immobilizzazione o solidificazione, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;

b) sia nel trattamento di rifiuti pericolosi, sia nel trattamento di rifiuti non pericolosi, è in ogni caso ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, indipendentemente dalla loro classificazione, qualora composti da materia prima confezionata ed etichettata qualificata come rifiuto, omologati specificamente per detta funzione;

10.6. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

10.7. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e può essere miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti; le modalità di gestione dei residui dei lotti precedenti con il lotti successivi devono essere definite nel PGO;

10.8. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;

10.9. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:

- per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice EER 190307;

- per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice EER 190306*;

10.10. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;

10.11. ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durevolezza;

10.12. il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

10.13. il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 2.6) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile anche a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione

11. di stabilire che le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

11.1. il Tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);

11.2. il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:

- su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;

- su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;

11.3. è consentito l'utilizzo di rifiuti come additivi, fattispecie che deve essere adeguatamente motivata, con documentazione tecnica e analitica;

Trattamento fisico-chimico e biologico di rifiuti liquidi e successiva filtropressatura fanghi

12. di stabilire che le operazioni di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi, di cui ai punti 2.7 e 2.8, devono avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

12.1. il rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili, di cui alle BAT specifiche relative agli Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi; in particolare le caratteristiche ambientali non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, anche incrociata, come previsto dalle BAT di settore al capitolo 2.1.4 del BRef 2018;

12.2. il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate

informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

12.3. l'accettazione di rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del responsabile tecnico, sulla trattabilità degli stessi presso l'impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; al tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell'impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come previsto dalle BAT di settore al capitolo 2.1.4 del BRef 2018;

12.4. il conferimento di rifiuti costituiti da percolati di discarica dovrà essere oggetto di una specifica valutazione da parte del responsabile tecnico, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto, che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l'installazione per quanto concerne l'abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l'installazione e tenuta a disposizione degli Enti;

12.5. le prescrizioni di cui ai precedenti punti 12.3 e 12.4 non si applicano ai parametri PFAS, per i quali il tecnico responsabile dovrà documentare il controllo del processo mediante analisi sui flussi in ingresso ed uscita (reflui/rifiuti) delle diverse sezioni impiantistiche dell'installazione, al fine di individuare gli effetti che subiscono tali inquinanti nel processo di trattamento"

12.6. l'eventuale accumulo/equalizzazione/omogeneizzazione deve essere valutata evitando la commistione di sostanze chimicamente incompatibili, e di conseguenza la possibilità che si manifestino reazioni incontrollate, esotermiche, esplosive o con liberazione di gas pericolosi;

12.7. dalle schede interne di lavorazione devono risultare chiaramente le informazioni inerenti la finalità del trattamento in relazione ai parametri rilevati che necessitano di trattamento, i reagenti utilizzati e le loro quantità;

12.8. il Tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato;

12.9. prima dell'alimentazione della vasca di equalizzazione per l'impianto di trattamento biologico i reflui in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3, colonna "*Scarico in rete fognaria*" dell'All. 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 per i parametri non efficacemente trattabili nel successivo trattamento biologico; tale accertamento deve avvenire immediatamente a valle del trattamento chimico-fisico, deve essere documentato e tenuto a disposizione degli Enti di controllo; in caso di superamento dei limiti si deve procedere a riprocessamento o invio ad altro impianto;

13. di stabilire che la disidratazione dei fanghi debba avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. i fanghi da disidratare provenienti da processi chimico-fisici e i fanghi da disidratare provenienti da processi biologici non possono essere commisti tra loro;

13.2. non sono consentite commistioni di diverse partite di fanghi da disidratare al solo scopo di rendere i fanghi successivamente ottenuti dalla disidratazione conformi ai criteri di ammissibilità dell'impianto di destinazione;

13.3. i filtrati della disidratazione dei fanghi sono rilanciati al trattamento chimico-fisico o al trattamento biologico in funzione delle caratteristiche chimiche dei filtrati medesimi;

13.4. i fanghi disidratati devono essere caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico ai fini dell'invio a smaltimento; i fanghi disidratati provenienti da processi chimico-fisici e i fanghi disidratati provenienti da processi biologici devono essere stoccati e smaltiti con codici EER differenti e appropriati; lo stoccaggio dei fanghi disidratati prodotti è ammesso solo tra partite aventi medesimo codice EER e medesime HP;

13.5. i fanghi ottenuti dalla disidratazione devono essere stoccati in cassoni scarrabili a tenuta stagna coperti e sotto aspirazione.

Adeguamento volumetrico

14. Le operazioni di adeguamento volumetrico di cui al punto 2.5 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

14.1.l'adeguamento può essere condotto:

- su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso ER e, se pericolosi, stesse HP;
- sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;
- su rifiuti non polverulenti, non costituiti da recipienti sotto pressione, nelle aree indicate nella planimetria, garantendo l'efficacia dell'abbattimento delle emissioni diffuse, del rumore e della sicurezza;

14.2.i contenitori spray devono essere preventivamente svuotati o accertato che siano vuoti;

Emissioni in atmosfera

15. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione sotto elencati e indicati nella planimetria di cui all' **Allegato** "Planimetria dei punti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera", nel rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera della successiva tabella:

Camino	Fase	Sistema di abbattimento	Portata [Nm3/h]
E01	Stabilizzazione/solidificazione box e vasche maturazione	n°2 scrubber a torre doppio stadio	20.000
E02	Serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi	n°1 scrubber a torre doppio stadio	9.000
E03	Stoccaggio e travaso/riconfezionamento rifiuti infiammabili pericolosi	n°1 carboni attivi	4.000
E04	stoccaggio rifiuti - miscelazione - omogeneizzazione	n°1 abbattitore a maniche, scrubber, biofiltro e carboni attivi	18.000
E05	impianto trattamento rifiuti liquidi	n°1 scrubber a torre seguito da biofiltro con abbattitore di umidità con a valle abbattitore a carboni attivi.	6.000
E06.1	pressatura della lana di roccia	impianto di abbattimento composto da filtro intermedio e filtro assoluto	3.000
E06.2	stoccaggio e lavorazione rifiuti	n°1 abbattitore a maniche con a valle abbattitore a carboni attivi.	30.000
E07	stoccaggio accumulatori e RAEE	Impianto di ventilazione(2)	4.000
E8.1/2/3	Stabilizzazione/solidificazione box e vasche maturazione	n°1 Filtro a maniche depolveratori autopulenti su ciascun silo	700

(1) Emissione dichiarata ma senza necessità di controllo delle emissioni in quanto funzionale alla corretta ventilazione della baia.

Parametro	U.M.	E01	E02	E03	E04	E05	E06.2	E08.1/2/3
Composti organici del carbonio* (C.O.V. espressi come C totale C.O.T.)	[mg/Nm^3]	10	12	20	20	20	20	
NH_3	[mg/Nm^3]	2	5		2	10		
Composti organici solforati	[mg/Nm^3]	1			1			
Sostanze basiche azotate (ammine)	[mg/Nm^3]	1			1			
IPA	[mg/Nm^3]		1		1			
H_2S	[mg/Nm^3]		2		2	5		
Arsenico e suoi composti	[mg/Nm^3]		0.02		0.02			
Cadmio e suoi composti	[mg/Nm3]		0.02		0.02			
Cromo e suoi composti	[mg/Nm3]		1		1			
Rame e suoi composti	[mg/Nm3]		0.5		0.5			

Parametro	U.M.	E01	E02	E03	E04	E05	E06.2	E08.1/2/3
Mercurio e suoi composti	[mg/Nm3]		0.2		0.2			
Nichel e suoi composti	[mg/Nm3]		0.03		0.03			
Piombo e suoi composti	[mg/Nm3]		0.5		0.5			
Zinco e suoi composti	[mg/Nm3]		2.5		2.5			
HCl	[mg/Nm3]		5			5		
Polveri	[mg/Nm3]		5		5		5	5
U.O. odori organici	[U.O./Nm3]					900		

*Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nm^3 per la classe 1.

16. Si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni:

16.1. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); dovranno essere inoltre dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

16.2. i sistemi di aspirazione e abbattimento devono essere in funzione quando le lavorazioni sono in corso, in particolare:

a) i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E01, E02 e E03 avranno funzionamento continuo sulle 24 ore; il sistema funzionerà con portata ridotta al 30% in orario notturno (dalle 23 alle 6) e durante i giorni non lavorativi (per il camino E03 la potenzialità massima di aspirazione sarà attiva durante le attività di riconfezionamento e travaso dei rifiuti liquidi);

b) i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E04 avranno funzionamento continuo sulle 24 ore; il sistema funzionerà con portata ridotta al 50 % in orario notturno (dalle 19 alle 7) e durante i giorni non lavorativi;

c) i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E05 e E07 dovranno avere funzionamento continuo sulle 24 ore;

d) i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E06.1 dovranno essere messi in funzione durante l'utilizzo della pressa;

e) i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E06.2 avranno funzionamento continuo sulle 24 ore; il sistema funzionerà con portata ridotta al 30 % in orario notturno (dalle 19 alle 7) e durante i giorni non lavorativi;

f) i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E08.1/2/3 dovranno essere messi in funzione in corrispondenza della fase di carico dei silos delle materie prime (calce e cemento);

16.3. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

16.4. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

16.5. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

16.6. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

a) le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;

b) per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;

c) per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;

d) le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

e) la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV prima dell'effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;

16.7. Dovrà essere posta particolare attenzione alla apertura/chiusura dei portoni di accesso alle aree fonte di emissioni odorigene, in modo da limitare le emissioni.

Gestione delle acque

17. Si autorizzano, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, visto il progetto presentato, il parere acquisito con prot. reg. n 188704 del 26.04.2021 del gestore della rete fognaria Viacqua S.p.A. e il Decreto n.125 del 12.03.2021 a firma del Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Vicenza per la concessione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture in dx T. Leogra, i seguenti scarichi identificati nella planimetria in **Allegato** "Planimetria delle reti fognarie":

17.1. scarico SF1 (in fognatura comunale mista, attraverso il punto di scarico SC1) comprendente le acque di processo derivanti dai trattamenti presenti nell'installazione (chimico-fisico, biologico, ultrafiltrazione/osmosi inversa e filtrazione a carboni attivi); qualora i reflui derivanti da tali processi non rispettassero i limiti riportati al seguente punto 26 dovranno essere inviati presso impianti di trattamento terzi;

17.2. scarico SC1 (in fognatura comunale mista) comprendente le acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Ovest dell'edificio A e le acque di processo provenienti dallo scarico fiscale interno SF1 descritto al punto 17.1;

17.3. scarico SC2 (in fognatura comunale mista) comprendente le acque nere provenienti da uffici e spogliatoi annessi all'edificio A (dopo trattamento con vasca Imhoff e condensa grassi) e le acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Est dell'edificio A;

17.4. scarico SC3 (in fognatura comunale mista) comprendente le acque nere provenienti dall'edificio C e le acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno all'edificio C;

17.5. scarico SC4 (nel Torrente Leogra) comprendente tutte le acque meteoriche di dilavamento delle coperture;

Punto di emissione	Recettore	Provenienza
SC1	Fognatura pubblica	Acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Ovest dell'edificio A
		Acque di processo provenienti dallo scarico fiscale interno SF1
SC2	Fognatura pubblica	Acque sanitarie provenienti da uffici e spogliatoi annessi all'edificio A
		Acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Est dell'edificio A
SC3	Fognatura pubblica	Acque sanitarie provenienti dal laboratorio annesso all'edificio C
		Acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno all'edificio C
SC4	Torrente Leogra	Acque meteoriche di dilavamento delle coperture

18. tutte le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali esterni devono essere raccolte nelle vasche interrate stagne di progetto e inviate al serbatoio S8 esclusivamente dedicato. Tali acque devono essere considerate come rifiuti prodotti dalla Ditta e, previa caratterizzazione chimica e verifica analitica di trattabilità, potranno essere inviate a trattamento presso la sezione interna di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi (D9);

19. tutte le acque provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi, le aree di travaso, stoccaggio e gestione dei rifiuti ed in particolare:

- le acque meteoriche ricadenti entro i bacini di contenimento dei serbatoi S8, S9, S10;
- le acque provenienti dalle griglie di raccolta spanti previste in prossimità delle stazioni di conferimento e stoccaggio rifiuti;
- le acque di lavaggio provenienti dal laboratorio interno di analisi chimiche;

- le acque derivanti dal lavaggio delle pavimentazioni interne ai fabbricati;
- le acque di lavaggio dei serbatoi;
- le acque derivanti dalla piazzola di lavaggio manuale automezzi a servizio dell'impianto;

devono essere raccolte nelle vasche interrate stagne e inviate al serbatoio S9 esclusivamente dedicato. Tali acque devono essere considerate come rifiuti prodotti dalla Ditta e, previa caratterizzazione chimica e verifica analitica di trattabilità, potranno essere inviate a trattamento presso la sezione interna di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi (D9);

20. la Ditta è autorizzata a scaricare fino a 120 m^3/giorno, con regime continuo nelle 24 ore e con portata massima di punta di 5 m^3/ora;
21. la frequenza, i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;
22. ogni punto di scarico citato al punto 17, compreso lo scarico fiscale interno SF1, deve essere dotato di idoneo ed autonomo pozzetto di campionamento;
23. i pozzetti di ispezione e controllo, indicati in planimetria, devono essere sempre accessibili al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;
24. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;
25. la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
26. per tutti gli scarichi recapitanti in fognatura, la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "*scarico in fognatura*" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo.
27. si stabiliscono in via provvisoria e sperimentale i seguenti valori per le sostanze PFAS allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti (scarico SF1):

Parametro	U.M.	Valori
PFOS	ng/l	60
PFOA	ng/l	500
PFBA	ng/l	500
PFBS	ng/l	3.000
PFPeA	ng/l	3.000
PFHxA	ng/l	1.000
Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)	ng/l	600

28. i valori stabiliti al punto 27 hanno validità di un anno dalla notifica del presente provvedimento e comunque fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l'eventuale revisione dei valori stabiliti per il PFBA e il PFHxA, con cadenza anche inferiore all'anno, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari;
29. la verifica di conformità per l'ottemperanza ai valori stabiliti al punto 27 è effettuata dal gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A., con oneri a carico della Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A.;
30. la verifica di conformità di cui al punto 29 è effettuata come segue:
    30.1. esecuzione nell'arco di un anno dalla notifica del presente provvedimento di 11 campioni allo scarico;
    30.2. determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 27 sui campioni eseguiti;
    30.3. decorso l'anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
    30.4. confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 27;
31. nella determinazione analitica di cui al punto 30.2, per PFOA e PFOS devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;

32. sono assunte le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018;
33. il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A. deve effettuare l'intercalibrazione del proprio laboratorio con i laboratori ARPAV per le specifiche analisi necessarie alla verifica di conformità di cui al punto 29;
34. il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A., comunica a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia i dati analitici di cui al punto 30 e l'esito della verifica di conformità di cui al punto 29, ai sensi del comma 7 dell'art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006;
35. in caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 27, accertata secondo le modalità di cui al punto 30, si applica in generale quanto previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall'art. 29- quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;
36. eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al punto 27, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all'efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

PMC/PGO

37. Si stabiliscono le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
    37.1. la Ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
    37.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV e Provincia;
    37.3. la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comune di Torrebelvicino, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;
    37.4. la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con anticipo di almeno 15 giorni, le date di effettuazione dei prelievi attinenti le emissioni in atmosfera, come indicato al punto 16.6.e), gli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose;

Ulteriori prescrizioni

38. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
    38.1. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
    38.2. i rifiuti e le operazioni di trattamento previste nelle notifiche transfrontaliere già presentate alla data di rilascio del presente provvedimento sono da considerarsi valide fino alla loro naturale scadenza; detti rifiuti devono essere distinti dagli altri all'interno dell'installazione e chiaramente identificabili;
    38.3. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
    38.4. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
    38.5. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune di Torrebelvicino di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente,

incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. *c)*, del d.lgs. n. 152/2006;

38.6. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Torrebelvicino (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC;

38.7. entro sei mesi dalla messa in funzione dei nuovi impianti la ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, secondo le modalità concordate con ARPAV e tenuto conto dei ricettori prossimi all'impianto. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati ad ARPAV e Comune di Torrebelvicino, dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.

38.8. i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, comprese le eventuali terre da scavo non riutilizzate, dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa in vigore.

38.9. dovranno essere collegate all'impianto di messa a terra tutte le strutture in acciaio (ringhiere, passerelle, corpi pompa e motore ed altre simili) di nuova realizzazione e quelle già esistenti.

38.10. dovrà essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sia sulle strutture in essere sia di nuova realizzazione dell'impianto di depurazione.

38.11. tutta la viabilità di accesso e interna all'area dell'impianto dovrà essere resa e mantenuta efficiente e sottoposta a regolare manutenzione.

38.12. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

38.13. devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni e alle prescrizioni impartite dai VVF di cui alla nota prot. reg. n. 129137 del 22.03.2021 allegata al Provvedimento Unico di Autorizzazione Regionale;

38.14. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Vicenza, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;

38.15. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione;

MATTEO LIZIER
02-11-2026 13:42:14 CET